

ROMA



ROMA CAPITALE Segretariato Generale
23 GIU 2020
N. RC/ <u>16852</u>

ROMA CAPITALE Dipartimento Sviluppo economico Attività Produttive e Agricoltura
17 GIU. 2020
Protocollo Generale
N. QH <u>24364</u>

ORDINANZA DELLA SINDACA

n. **1125** del **23 GIU. 2020**

La Sindaca

Oggetto: Nuova disciplina oraria delle attività di commercio su area pubblica – Mercati rionali e posteggi isolati fuori mercato – Itineranti.

Il Direttore di Direzione Mercati e
Commercio su Area Pubblica
Pasquale Libero Pelusi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive
Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo
Economico, Turismo e Lavoro
Carlo Cafarotti

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Premesso che:

la regolamentazione introdotta dal d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 avente ad oggetto la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, è stata interessata, negli anni, da una serie di interventi di semplificazione ed innovazione volti ad una progressiva liberalizzazione del settore;

l'art. 3, comma 1 del d. l. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella L. n. 248 del 4 agosto 2006, come modificato dall'art. 35, comma 6 del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella L. n. 111 del 15 luglio 2011 e successivamente dall'art. 31, comma 1 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, prevedendo, in particolare, che le attività commerciali di cui al d.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii., siano svolte senza la previsione di limiti e prescrizioni, ivi compreso il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle stesse;

le norme nazionali citate, pur affermando il generale principio della libertà di iniziativa economica, ammettono limiti, programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, incluso quello urbano, al paesaggio, al patrimonio artistico e

culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e con l'ordine pubblico;

l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica o privata di cui l'Amministrazione ha la disponibilità e, pertanto, rientra nella potestà dell'ente locale stabilirne limiti e modalità;

pertanto, attraverso la fissazione di limitazioni agli orari di vendita dei diversi settori del commercio su area pubblica si intende perseguire l'obiettivo di tutelare e salvaguardare, in particolare, la salute umana, la vivibilità del territorio e la sostenibilità ambientale;

proprio il raggiungimento di siffatte tutele fa sì che occorre prevedere, anche per attività facenti parte di una medesima tipologia commerciale, modalità orarie di esercizio differenti al fine di impedire la concentrazione di molteplici fattori, sia strutturali che ambientali, che favoriscano situazioni di inquinamento acustico con conseguente disturbo della quiete pubblica soprattutto nelle ore notturne;

per la peculiarità dei prodotti stagionali, nonché per le limitazioni di carattere temporale imposte dal vigente Regolamento delle Attività commerciali sulle aree pubbliche, si ritiene opportuno prevedere un'estensione dell'orario di chiusura dei posteggi isolati fuori mercato che pongono in vendita i predetti prodotti stagionali rispetto alle altre tipologie di posteggi isolati fuori mercato;

la medesima estensione dell'orario di vendita, si ritiene possa essere concessa ai rivenditori di fiori e piante, nonché alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte su area pubblica, attesa la vocazione prettamente turistica della Città di Roma, anche al fine di garantire ai consumatori finali di usufruire della predetta tipologia di beni in orari in cui gli esercizi di vicinato ed i pubblici esercizi sono generalmente chiusi;

l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e della vivibilità del territorio;

con le Ordinanze Sindacali n. 9/2002, n. 12/2009, n. 12/2010 e ss. mm e ii., n. 6/2014, quest'ultima modificata ed integrata con Ordinanza Sindacale n. 4/2015, è stata emanata una disciplina oraria delle attività di commercio su aree pubbliche relativamente ai mercati e ai posteggi isolati fuori mercato, compresi gli stagionali e le soste a rotazione, che tenesse conto sia del mutato quadro normativo sia delle diverse esigenze di mercato, come rappresentate dalle organizzazioni sindacali;

Tenuto conto che:

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018, che modifica il Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche approvato con Del. A.C. n. 30/2017, stabilisce all'art. 6 che *"L'orario di attività per l'esercizio del commercio su area pubblica è determinato con Ordinanza del Sindaco ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, in osservanza di quanto stabilito in merito dalla specifica disciplina di settore"*;

con Direttiva n. 7 del 13 maggio 2019 l'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro ha chiesto la predisposizione di una ordinanza che *"regoli la disciplina degli orari e che attui la deliberazione A.C. n. 29/2018"*;

l'Assemblea Capitolina, con la Mozione n. 71 del 27 giugno 2019, ha impegnato la Sindaca e la Giunta Capitolina ad attivarsi per modificare l'Ordinanza Sindacale n. 6/2014;

al fine di coordinare e riorganizzare la disciplina oraria dei diversi settori del commercio su aree pubbliche si rende necessario prevedere una nuova disciplina per tutte le tipologie commerciali che esercitano su area pubblica, compresi gli operatori del commercio in forma itinerante, al fine di adeguarla alle disposizioni del nuovo Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, approvato con Del. A.C. n. 30/2017, come modificata dalla Del. A.C. n. 29/2018 e alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 del 6 gennaio 2019, con conseguente revoca delle Ordinanze Sindacali nn. 9/2002, 12/2009, 6/2014, 4/2015;

Visti

- il Regio Decreto n. 773/1931;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- le Ordinanze Sindacali n. 9/2002, n. 12/2009, n. 12/2010 e ss. mm ii., n. 6/2014 e n. 4/2015 e ss.mm. ii.;
- il Nuovo Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche di Roma Capitale, approvato con Del. A.C. n. 30/2017, come modificata dalla Del. A.C. n. 29/2018;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di revocare le Ordinanze Sindacali nn. n. 9/2002, n. 12/2009, n. 12/2010 e ss. mm ii., n. 6/2014 e n. 4/2015 e ss.mm. ii.;
- di stabilire una nuova disciplina oraria delle attività commerciali su area pubblica, come di seguito riportata;

Art. 1

ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MERCATI

1. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione.

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di autogestione osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00, con facoltà di apertura fino alle ore 23,00 nella giornata del sabato;
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 24,00.

Nell'arco temporale indicato ciascun operatore del mercato avrà facoltà di determinare autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura, da comunicare al Presidente della A.G.S., al Municipio territorialmente competente ed al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Le A.G.S. coordinano le aperture dei singoli operatori.

Su specifica richiesta dei Presidenti delle AGS potranno essere effettuate eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea, sino al limite massimo delle ore 2,00, da comunicare almeno 20 (venti) giorni prima dell'evento stesso al Municipio territorialmente competente, al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale e, per conoscenza, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, fermo restando il possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile e restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

2. Mercati su sede propria coperti e su plateatico attrezzato in regime di gestione ordinaria.

I Mercati su sede propria coperti e su plateatico a gestione ordinaria osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00, con facoltà di apertura fino alle ore 23,00 nella giornata del sabato;
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Nell'arco temporale indicato, su determinazione della maggioranza degli operatori attivi del mercato, verrà individuato l'orario di apertura e chiusura della struttura, da comunicare al Municipio territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Potranno essere richieste eventuali proroghe di orario soltanto in occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24,00, da inoltrare almeno venti giorni prima dell'evento al Municipio territorialmente competente, al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale e, per conoscenza, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, su richiesta di almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato e purché gli stessi provvedano ad assicurare a proprie spese le operazioni di pulizia, a sostenere ogni altro costo derivante dall'apertura e che si occupino delle operazioni di apertura e chiusura del mercato, fermo restando il possesso di specifica polizza assicurativa per responsabilità civile, e restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

3. Mercati a gestione di terzi (c.d. project financing).

I mercati a gestione di terzi (c.d. project financing) osservano il seguente orario di vendita al pubblico:

- apertura giorni feriali nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00 con facoltà di apertura fino alle ore 23,00 nella giornata del sabato;
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 24,00.

Firmato digitalmente da

PASQUALE LIBERO PELUSI

Firmato digitalmente da

CARLO CAFAROTTI

CN = CAFAROTTI CARLO
C = IT

Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
PACIELLO**

CN = PACIELLO
FRANCESCO

La tipologia di orario, prescelta su determinazione della maggioranza degli operatori attivi, dovrà essere comunicata al Concessionario realizzatore dell'opera, al Municipio territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive con dieci giorni di anticipo rispetto all'apertura prevista, al fine di consentire al Concessionario stesso la necessaria organizzazione.

In occasione di singoli eventi straordinari di natura temporanea sino al limite massimo delle ore 24.00, su determinazione di almeno un quarto degli operatori attivi ed almeno venti giorni prima dell'evento stesso, dovrà essere inoltrata al Municipio territorialmente competente, al competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale e, per conoscenza, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, richiesta, già corredata del nulla-osta del Concessionario realizzatore dell'opera, finalizzata all'eventuale proroga di orario, restando salva la facoltà dell'amministrazione di non assentire alla proroga per verificati motivi di disturbo alla quiete pubblica, all'ordine pubblico, alla viabilità e per ogni altra circostanza in grado di determinare disagi per la cittadinanza e per la vivibilità del territorio.

4. Rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati.

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza.

5. Mercati su sede impropria.

I mercati su sede impropria osservano il seguente orario di apertura:

- giorni feriali (dal lunedì al giovedì) dalle ore 7,00 e alle ore 14,00;
- venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 07,00 e alle ore 15,00.

Qualora ne faccia richiesta almeno un quarto degli operatori attivi nel mercato ed a condizione che gli operatori stessi provvedano a proprie spese alle operazioni di pulizia ed alla raccolta differenziata da conferire ad AMA o ad altri soggetti autorizzati (qualora tale servizio sia offerto) nonché a sostenere ogni altro costo derivante dall'apertura straordinaria, su autorizzazione del Municipio territorialmente competente sentito il parere del competente Gruppo Territoriale di Polizia Locale Roma Capitale e previa intesa con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, l'orario potrà essere il seguente:

- apertura giorni feriali, sabato e prefestivi, dalle ore 7,00 fino al limite massimo delle ore 20,00;
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

I rivenditori esclusivi di Fiori e Piante facenti parte dell'organico dei mercati su sede impropria seguono l'orario di apertura e chiusura stabilito per il mercato di appartenenza.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalla strutture utilizzate per la vendita e da merci mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art.. 5 della presente Ordinanza.

6. Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori.

Quanto previsto dalla presente ordinanza non si applica al Mercato Regola I di Piazza Campo de' Fiori per la cui disciplina si rinvia alle disposizioni stabilite con Ordinanza del Sindaco n. 2/2012.

7. Mercati saltuari.

Nei mercati saltuari l'orario d'esercizio è stabilito dal Municipio competente, in virtù del Regolamento del Decentramento Amministrativo e dalla Del. A.C. n. 30/2017 come modificata dalla Del. A.C. n. 29/2018.

8. Attività artigianali e attività di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dell'organico dei mercati suddetti.

Osservano l'orario di apertura e chiusura al pubblico nei giorni feriali ed anche negli eventuali giorni domenicali e festivi, secondo l'orario del mercato in cui le stesse risultano inserite.

Art. 2

ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercato osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico:

- apertura dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
- facoltà di apertura domenicale e festiva nell'arco compreso tra le ore 7,00 e le ore 22,00.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che esercitano, a carattere esclusivo, attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infra settimanali dalle ore 7,00 fino alle ore 2,00 del giorno seguente.

Gli operatori stagionali autorizzati del settore alimentare hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infra settimanali dalle ore 7,00 fino alle ore 2,00 del giorno seguente.

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operano nei posteggi isolati fuori mercato hanno facoltà di esercitare l'attività di vendita nei giorni feriali, domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 7,00 fino alle ore 2,00 del giorno seguente.

I rivenditori esclusivi di piante e fiori che operano nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei cimiteri garantiscono almeno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio da merci mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art.. 5 della presente Ordinanza.

Art. 3

ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI POSTEGGI A ROTAZIONE

Le attività di commercio su area pubblica nei posteggi a rotazione osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico:

- dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
- facoltà di apertura domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Il posteggio può essere occupato esclusivamente dall'operatore assegnatario del turno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 della Del. A.C. n. 29/2018.

Al termine delle attività di vendita gli operatori dovranno lasciare libero il posteggio dalla strutture utilizzate per la vendita e da merci mezzi e cose nei termini e con le modalità indicate nel successivo art.. 5 della presente Ordinanza.

Art. 4

ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante osservano il seguente orario giornaliero di vendita al pubblico:

- dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- facoltà di esercizio domenicale e festiva infra settimanale nell'arco compreso tra le ore 07,00 e le ore 22,00.

Art. 5

DISPOSIZIONI COMUNI

L'orario di apertura e chiusura prescelto, ai sensi degli articoli che precedono, unitamente all'indicazione specifica delle attività che osservano detto orario, dovranno essere resi noti al pubblico mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o con altri idonei mezzi di informazione.

Restano fermi i divieti di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 del 6 giugno 2019.

Salva diversa indicazione contenuta nella scheda di mercato o nel titolo abilitativo dell'operatore, entro un'ora e trenta dalla chiusura delle operazioni commerciali gli operatori devono liberare l'area occupata dalle strutture utilizzate per la vendita e da merci, mezzi, cose nonché pulire l'area in concessione per il banco, raccogliere i rifiuti prodotti durante la vendita e depositarli o conferirli ad AMA o altro soggetto autorizzato in modo differenziato qualora tale servizio sia offerto.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni altra tipologia di attività commerciale su area pubblica non rientrante tra quelle espressamente previste dalla presente ordinanza, si applica la disciplina oraria prevista per le attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati fuori mercati di cui al precedente art. 2.

Le attività di vendita all'interno di fiere, feste tradizionali, manifestazioni ed eventi osservano l'orario stabilito nei provvedimenti di autorizzazione di ciascuna manifestazione.

Art. 7
LIMITAZIONI E SANZIONI

Specifiche limitazioni o prescrizioni potranno essere previste, in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, da parte dell'Amministrazione con distinti provvedimenti ed in presenza di particolari situazioni e/o esigenze, sentite le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge o di regolamento, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981.

In osservanza degli articoli 43, comma 1 lett. d) e 45 della Deliberazione di Assemblea Capitolina 1 giugno 2017, n. 30, come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 28 marzo 2018, n. 29, in caso di reiterazione, si applicherà la sanzione di sospensione dell'attività commerciale per giorni 1. Dalla terza violazione sarà comminata una sanzione di sospensione dell'attività commerciale per giorni 2; dalla quarta violazione in poi saranno disposte ulteriori sanzioni di sospensione dell'attività commerciale, pari ciascuna a 3 giorni per ogni singola violazione. La reiterazione si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, e per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Restano ferme le sanzioni previste dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 1 giugno 2017, n. 30, come modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina 28 marzo 2018, n. 29 per le violazioni di obblighi disciplinari dalle predette Deliberazioni e richiamati dalla presente Ordinanza.

DISPONE

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione A.C. n. 43 del 6 giugno 2019, è vietata, nelle aree di cui all'allegato "A" al medesimo Regolamento, dalle ore 22.00 alle ore 07.00, la

vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici: il presente divieto si applica anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- di dare atto che in capo agli operatori del commercio su area pubblica permangono gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia di sicurezza, igiene e sanità, inquinamento acustico, nell'esercizio della propria attività;
- l'entrata in vigore della presente ordinanza a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la sua più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, nonché sugli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca

Virginia Raggi

